



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## ***Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica***

### **DECRETO COMMISSARIALE N. 14**

**VISTO** il decreto 29 luglio 2024, n. 1 del Commissario Straordinario nazionale nominato ai sensi del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68;

**VISTO** il decreto 5 dicembre 2024, n. 9 del Commissario Straordinario nazionale nominato ai sensi del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68;

**RAVVISATA** la necessità di procedere ad una parziale modifica dei citati decreti, con particolare riferimento all'articolo 3 (modalità attuative) e 4 (deroghe) del decreto n. 1/2024 e all'articolo 1 del decreto n. 9/2024;

### **DECRETA**

#### **ARTICOLO 1**

(Oggetto)

1. Al decreto 29 luglio 2024, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) All'articolo 2, comma 2 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: *“A tal fine, il Commissario, con successivo provvedimento, adotta le “Linee guida per i soggetti attuatori” riguardanti le modalità cui deve attenersi il soggetto attuatore, in relazione agli aspetti di rendicontazione della spesa e di carattere informativo e procedurale per il corretto svolgimento delle attività di gestione amministrativo-contabile in capo allo stesso, ivi inclusa la conservazione della documentazione.”*
  - b) all'articolo 3:
    - 1) al comma 5, la parola *“sette”* è sostituita con *“cinque”* e la parola *venticinque* è sostituita con *“quarantacinque”*;
    - 2) al comma 6 lettera b) le parole *“comunque non superiore a 18 giorni”* sono eliminate;
    - 3) al comma 6, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera: *“c) il termine perentorio, pari a cinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere*



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## ***Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica***

*integrazioni documentali relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, necessarie per la formulazione delle proprie determinazioni. In tal caso le amministrazioni renderanno le loro determinazioni entro cinque giorni dal ricevimento delle suddette integrazioni.”*

- 4) il comma 9 è così sostituito: *“in deroga alle tempistiche previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro un termine perentorio non superiore a diciotto giorni, ad eccezione delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute per le quali il suddetto termine potrà essere maggiore ma comunque non superiore a trentacinque giorni. Tali termini sono comprensivi di quelli previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea. Nel caso di progetti sottoposti a procedure di valutazione ambientale ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non potrà essere inferiore a trenta giorni.”*
- 5) dopo il comma 12 è inserito il seguente comma: *“13. Per tutto ciò che non è disciplinato nel presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241”.*
- c) all'articolo 4 comma 2:
  - 1) al decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 è aggiunto l'articolo 10;
  - 2) Dopo il quarto trattino è inserito il seguente:
    - *Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126;*
  - 3) Dopo il diciassettesimo trattino sono inseriti i seguenti:
    - *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005;*
    - *Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n.185.*
- d) l'articolo 5 comma 2 è così sostituito: *“Il Commissario, con proprio provvedimento, si dota di un Osservatorio con funzioni di verifica del rispetto della normativa ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come disciplinata dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario degli interventi finanziati. In deroga al decreto legislativo 31 marzo 2023,*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## **Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica**

*n. 36, gli oneri derivanti dall'espletamento delle funzioni dell'Osservatorio trovano copertura finanziaria nei limiti delle risorse assegnate al Commissario straordinario nell'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n.39, convertito nella legge 13 giugno 2023, n. 68 e successive modificazioni e integrazioni. Con successivo decreto saranno disciplinati la composizione, le modalità di funzionamento e il compenso per i componenti dell'Osservatorio."*

e) Nelle premesse al quarto punto del seguente VISTO: **"VISTO** il comma 5, articolo 1, decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 che ha disposto che: per gli interventi di cui all'Allegato 1, il Commissario straordinario stipula con i Soggetti attuatori previsti a legislazione vigente un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento delle modalità di attuazione delle opere finanziate a valere sulle distinte fonti di finanziamento;" la parola *"Allegato 1"* è sostituita con *"Allegato 2"*.

2. Al decreto 5 dicembre 2024, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1 comma 2 dopo il primo periodo è inserito il seguente: *"A tal fine i termini di cui all'articolo 11, 16, 17, 22 bis e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, sono ridotti della metà."*

Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario: <https://commissari.gov.it/scarsitaidrica/>, è trasmesso ai Soggetti attuatori, nonché al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per opportuna conoscenza, alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39.

Roma, 26 febbraio 2025

Nicola Dell'Acqua